

Il Convegno in occasione dell'intitolazione della Camera Civile al prof. Trabucchi

Avv. Nicola Cospite

Il 29 ottobre 2018, nell'Aula Nievo del Palazzo del Bo, si è tenuto il convegno organizzato dalla nostra Camera Civile in occasione della sua intitolazione al prof. Alberto Trabucchi.

In questo convegno si è voluto non solo rievocare, con le relazioni dell'avv. Nicola Cospite e dell'avv. prof. Giuseppe Trabucchi, la figura dell'illustre Maestro, ma anche affrontare i problemi attuali di un tema a lui caro, quello della volontà testamentaria, attraverso la relazione di uno dei principali studiosi di diritto delle successioni, il prof. Giuseppe Amadio, e nel contempo celebrare i cinque lustri della Camera Civile di Padova con l'intervento del suo fondatore, l'avv. Paolo Alvigini, per finire con il tema delle specializzazioni degli avvocati civilisti affidato all'avv. Carla Secchieri, componente del Consiglio Nazionale Forense, ma anche esponente del nostro foro e della nostra associazione.

Dopo la presentazione del convegno da parte del presidente della Camera Civile avv. Maurizio Molinari, e il saluto del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova avv. Francesco Rossi, ha preso la parola il prof. Giuseppe Amadio, attuale titolare della cattedra di diritto civile, che era stata di Trabucchi per trentacinque anni, e attuale direttore del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto, di cui Trabucchi era stato direttore per quattro decenni, quando si chiamava Istituto di diritto privato.

Il relatore ha esordito dicendo che avrebbe trattato della volontà testamentaria sotto tre angolature: quella della sua difesa, quella della sua libertà, sia nel formarsi che nel determinarsi come contenuto, e quella del suo declino.

La difesa della volontà testamentaria emerge principalmente attraverso il principio di conservazione dell'efficacia del testamento, che si trae dagli artt. 590, 602 comma 2, 607, 625 e 634 del

cod. civ., e il principio della preminenza della successione testamentaria rispetto all'efficacia solo suppletiva della vocazione *ex lege*.

La difesa delle disposizioni testamentarie non viene però attuata a oltranza e a ogni costo, ma si realizza – ed ecco il secondo aspetto, quello della libertà – solo a condizione che la volontà del testatore si sia formata spontaneamente e liberamente, sia sotto il profilo del processo di determinazione che dell'ampiezza di contenuto. Il prof. Amadio ha ricordato che Trabucchi è sempre stato uno strenuo difensore della libertà testamentaria, come più in generale dell'autonomia privata, tanto da affermare, sotto il profilo contenutistico, che *“il testamento deve essere considerato come il regno dell'arbitrio, e una disposizione che favorisca un capriccio non è meno valida e giuridicamente giustificata della disposizione più santa”*. Nello stesso tempo, però, Trabucchi è stato molto attento ai problemi dell'incapacità e dei vizi del volere del testatore, dando rilevanza anche alla captazione e alla suggestione, le quali comprendono blandizie, menzogne, suggerimenti che incidono sul libero formarsi della volontà perché, sebbene non integrino vizi del volere in senso tecnico, alterano la sostanza della volontà. Sotto il profilo dell'onere probatorio, Trabucchi aggiungeva che non è necessario dimostrare le singole attività decettive o la loro efficacia causale, essendo sufficienti prove indiziarie o presunzioni che, sebbene inidonee a provare il mezzo ingannatorio, mostrino però la soggiogazione del volere, quali l'intercettazione della corrispondenza, l'allontanamento dalla famiglia e dagli amici, il licenziamento dei domestici, l'ingerenza negli affari del testatore.

Il relatore ha quindi messo in luce come le considerazioni di Trabucchi siano particolarmente attuali oggi, con l'aumentare dell'aspettativa di

vita (80-85 anni, rispetto ai 55 del 1930 e ai 65 del 1960) e con un numero di anziani sempre maggiore, anziani che non sono incapaci in senso tecnico, ma grandemente vulnerabili. La dottrina medico-legale nota che nell'anziano, pur in assenza di un quadro di decadimento cognitivo rilevante, si possono avere aree di investimento affettivo abnorme, in quanto totalmente acritico, che non si iscrive in una storia di vita e non esprime reali capacità relazionali. Si parla di un'attenuazione della consapevolezza affettiva, cosicché diventa più caro il vicino che si intrattiene per poche chiacchiere, o la badante che dimostri un affetto incondizionato, rispetto ai figli, magari trasferitisi in altre città per ragioni di lavoro. In tema di incapacità, la giurisprudenza ha un atteggiamento contraddittorio perché, mentre in ambito contrattuale ritiene sufficiente ad integrarla un turbamento psichico tale da menomare, anche senza escluderle, le facoltà volitive e intellettive, in ambito testamentario richiede che il soggetto sia privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Di fronte a questi problemi, all'estero si è addirittura proposto di introdurre una presunzione relativa di incapacità per le persone che abbiano superato una certa età; in Italia qualcuno ha avanzato l'idea di precludere l'olografo a coloro la cui saldezza di fronte alle influenze altrui non sia accertabile, dimenticando che anche il testamento per atto di notaio lascia aperto il problema, perché l'indagine del pubblico ufficiale non consente a quest'ultimo di rifiutarsi di ricevere l'atto se non nei casi di assoluta incapacità, che non sono quelli della vulnerabilità e della debolezza.

Secondo il relatore la via da seguire resta dunque quella interpretativa, nonostante che la giurisprudenza continui a ritenere che l'incapacità naturale rilevante sia quella stessa che, se abituale, costituisce il presupposto dell'interdizione. Rispetto all'amministrazione di sostegno le posizioni della giurisprudenza e quelle della dottrina sono invertite, perché la Cassazione, con una recente sentenza, ha ammesso l'imposizione di limiti alla capacità di testare nei casi in cui le condizioni psico-fisiche del beneficiario appaiano compromesse in misura tale da fare ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria. La dottrina invece, e il relatore con essa, manifesta grosse perplessità in proposito, affermando che chi è sottoposto all'amministrazione di sostegno debba subire questa limi-

tazione solo in casi eccezionali, perché i rimedi per i successibili sono quelli dell'impugnazione per incapacità e, per i legittimari, dell'azione di riduzione. Certamente però la necessità di tutelare il disponente sia del decadimento delle sue facoltà intellettive e decisionali, sia dalle intrusioni altrui, rappresenta un problema di cui il mondo occidentale dovrà farsi carico, e una regolamentazione nuova appare indispensabile.

Infine il prof. Amadio ha parlato del declino della volontà testamentaria, nel senso che è sempre più sentita l'esigenza della pianificazione ereditaria, oggi ostacolata dal divieto dei patti successori e dall'efficacia reale della tutela dei legittimari, i quali possono far valere la propria pretesa recuperatoria anche nei confronti dei terzi. Secondo il relatore il conflitto tra proprietà individuale e vincolo familiare non può risolversi nella soppressione *tout court* di uno dei due termini del conflitto stesso, dovendosi piuttosto ammettere la possibilità di concordare la pianificazione attraverso una nuova contrattualità successoria, come si è tentato di fare, sia pur malamente, con l'introduzione del patto di famiglia – che potrebbe essere allargato a tutti i soggetti e a tutti i beni – ma più ampiamente consentendo alla persona, attraverso l'anticipazione e la condivisione con i destinatari, di assicurare al progetto di destinazione e di distribuzione del suo patrimonio *post mortem*, maggiori garanzie di attuazione e stabilità.

Al termine dell'applaudita relazione del prof. Amadio, ha preso la parola l'avv. **Nicola Cospite**, del direttivo della Camera Civile, il quale, dopo avere rivolto un ringraziamento ai Colleghi che hanno contribuito all'organizzazione del Convegno, avvocati Monica Scabia, Paolo Meneghel, Lucio Squillace, Paolo Frascella e Giovanna Bettiato, ha tracciato un profilo del prof. Trabucchi come Maestro, Avvocato e Giudice, facendolo precedere da alcuni cenni biografici.

Nato a Verona nel 1907, laureatosi a Padova a 21 anni con Carnelutti, divenne professore di ruolo nel 1939, e dopo avere insegnato all'università Ca' Foscari, nel 1942, a 35 anni, assunse la cattedra di diritto civile a Padova succedendo a Santoro Passarelli. Dal 1946 al 1982 è stato direttore dell'Istituto di diritto privato, e dal 1977 al 1979 preside della Facoltà di giurisprudenza. È stato membro della Corte di Giustizia Europea dal 1961 al 1972 e poi, fino al 1976, Avvocato generale presso la stessa Corte. Sindaco di Illasi

(VR) per quattro decenni, membro dell'Accademia dei Lincei e di altre accademie, ha insegnato per molti anni anche all'Università di Innsbruck, ed è morto a 91 anni, nel 1998.

Vocazione autentica di Trabucchi è stata quella dell'insegnamento universitario, e Maestro Egli è stato nel senso più alto e completo del termine. Ancora giovane professore, pose mano alle "*Istituzioni di diritto civile*", destinato a diventare il più noto e adottato manuale di diritto privato. Il suo metodo di insegnamento prevedeva, accanto alla lezione tradizionale, la presentazione di un caso pratico che discuteva con gli studenti, una "clinica del diritto" come Egli la chiamava. Questo suo metodo ha ispirato anche la didattica post universitaria, in particolare quella delle Scuole forensi, *in primis* quella patavina. Nell'aula Ederle del Bo, dove faceva lezione, è stato posto il suo busto bronzeo con la scritta "*Alberto Trabucchi. In quest'aula, maestro di diritto civile. 1942-1982*".

Il relatore è quindi passato a parlare di Trabucchi come Avvocato: pur non avendo mai aperto uno studio, ha sempre esercitato la professione forense sia dando consulenze ad avvocati, sia venendo da questi associato nella difesa, sia come presidente di collegi arbitrali. Il suo prediligere la soluzione transattiva delle liti lo pone in linea con la moderna tendenza a favorire sistemi di definizione alternativa delle controversie. L'attenzione e l'interesse sempre dimostrati per il mondo delle professioni legali lo ha condotto a ideare, con il suo primo allievo prof. Cian, la collana dei commentari brevi, e a dirigere quello al Codice civile, ormai arrivato alla 13^a edizione. Quando, nel 2006, si è proceduto all'intitolazione delle aule d'udienza del nostro Palazzo di Giustizia ad alcuni illustri magistrati, avvocati e giuristi, ne è stata dedicata una a Trabucchi.

L'avv. Cospite ha concluso il suo intervento ricordando che come Magistrato della Corte di Giustizia di Lussemburgo, negli anni 60-70 del secolo scorso, Trabucchi ha partecipato da protagonista alla formazione delle basi del diritto comunitario, nonché alla sua affermazione quale diritto immediatamente operante all'interno degli ordinamenti degli Stati membri, e prevalente su di essi.

Il figlio del professore, avv. **prof. Giuseppe Trabucchi**, ha parlato del libro grazie al quale il padre è noto non solo in Italia, le "*Istituzioni di diritto civile*", la cui prima edizione risale al 1943, agli anni duri del secondo conflitto mon-

diale, quando pochi studenti potevano frequentare, e ha evidenziato innanzi tutto che non è stato nell'intendimento dell'Autore creare un manuale che potesse sostituire le lezioni, necessarie, invece, per imparare, nel dialogo con il docente, a ragionare secondo un metodo giuridico. Un libro dunque nato dalla scuola, dalla raccolta degli appunti delle lezioni, e per la scuola, ma non surrogato della scuola. Un libro per il quale si sono susseguite moltissime edizioni perseguendo una continuità e non una fissità. "*Nova et vetera*", le *Istituzioni* hanno registrato le trasformazioni profonde intervenute nel mondo del diritto e della vita sociale, inserendole nelle idee fondamentali degli istituti giuridici, nei principi e nel sistema. Grazie al suo continuo rinnovarsi questo manuale ha seguito dappresso le evoluzioni delle leggi, sempre attento alla giurisprudenza, e tenendo conto di ogni costruttivo apporto della dottrina.

Il relatore ha anche messo in luce come il libro delle *Istituzioni* non ha inteso essere un prontuario di soluzioni, od offrire un'informazione completa, anche se si è via via ampliato. L'ultima edizione curata direttamente dall'Autore, quando aveva 90 anni, è del 1997, e nella premessa Egli dice di non essersi stancato di cambiare idea, di aggiornarsi, di seguire l'evoluzione, di essere al servizio degli studenti. Le successive edizioni sono state curate dal relatore con la collaborazione di un nutrito gruppo di studiosi: la più recente è la 48^a, del 2017, e si presenta per la prima volta articolata in due volumi, le "*Istituzioni di diritto civile*" il primo, mentre il secondo è dedicato al "*Diritto commerciale*".

Ha poi preso la parola l'avv. **Paolo Alvigini**, che della Camera Civile patavina è stato il promotore e uno dei fondatori, ricordando che all'epoca, più di venticinque anni fa, esistevano solo il Sindacato avvocati, associazione di categoria di carattere trasversale, e la Camera penale, che comprendeva i soli avvocati penalisti. Si è sentita perciò l'esigenza di dar vita a un'associazione che riunisse gli avvocati civilisti per corrispondere alle loro specifiche esigenze.

L'avv. Alvigini ha sottolineato l'importanza dell'associazionismo forense rivolgendo un caldo invito ai giovani avvocati a partecipare attivamente, perché il contatto con i colleghi costituisce un vero arricchimento. Tra le attività delle associazioni riveste particolare importanza l'organizzazione dei convegni di aggiornamento e di for-

mazione perché, come ha ben messo in luce il relatore, per essere liberi bisogna essere forti, e per essere forti bisogna essere preparati.

Il relatore ha infine ricordato che il primo consiglio direttivo era composto, oltre che da lui stesso, da Bruno Arrigotti, Bruno Ceretta, Paolo Chiarelli, Loris Chigiato, Maria Elisabetta De Lazzer e Carla Secchieri, e che dopo di loro molti altri avvocati del nostro foro, animati dallo stesso amore per la nostra professione, si sono avvicinati alla direzione dell'associazione, con spirito di servizio verso i colleghi, nell'interesse della categoria, della giustizia, e del cittadino.

Ha concluso il convegno l'avv. **Carla Secchieri**, la quale ha esordito ricordando che un giorno trovò nella cassetta in Tribunale un biglietto, che Paolo Alvigini aveva inserito anche in altre cassette, con l'invito a partecipare alla costituzione della Camera civile, invito da lei subito raccolto con entusiasmo, avendo già maturato la consapevolezza dell'importanza dell'associazionismo, anche in funzione di un sempre maggiore ruolo sociale dell'avvocatura. La relatrice ha poi detto di aver potuto personalmente constatare, nella sua posizione di componente del Consiglio Nazionale Forense, il peso progressivamente acquisito

dall'Unione Nazionale delle Camere Civili, che ormai si pone come ascoltato interlocutore delle istituzioni.

L'avv. Secchieri ha quindi affrontato il tema delle specializzazioni, sottolineando come sia ancora in evoluzione. Ha ricordato infatti che il Regolamento del 2015, concordato con il CNF e le associazioni forensi specialistiche, è stato impugnato da due associazioni generaliste davanti agli organi di giustizia amministrativa, e che tale impugnazione è stata accolta. Si è quindi proceduto, nel giugno 2018, all'elaborazione di uno schema di decreto con le modifiche alle parti su cui erano intervenute le pronunce del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato, e su tale schema il CNF ha già espresso il proprio parere. Infine la relatrice ha proceduto all'illustrazione del contenuto del decreto, spiegandone i punti principali, e sottolineando l'importanza che la specializzazione riveste nella nostra professione.

Con quest'ultima apprezzata relazione il Convegno si è concluso, e tra i partecipanti è seguito al Pedrocchi un brindisi beneaugurante per la Camera Civile degli Avvocati di Padova "Alberto Trabucchi".

Nicola Cospite

